

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1485/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile <sup>(1)</sup>** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1487/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele** ..... 7
- Regolamento (CE) n. 1488/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ..... 9

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2003/614/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 agosto 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dello sviluppo agricolo e rurale da attuare nella Repubblica di Bulgaria nel periodo precedente l'adesione** ..... 10

2003/615/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 agosto 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione** ..... 12

**Rettifiche**

- \* **Rettifica della decisione 2003/542/CE della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'operazione delle reti di sorveglianza dedicate (GU L 185 del 24.7.2003) ..... 14**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 agosto 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 22 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	64,3
	060	44,1
	999	54,2
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	382	45,4
	388	58,6
	524	51,0
	528	55,1
	999	52,5
0806 10 10	052	110,4
	064	112,4
	400	194,3
	999	139,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	65,0
	388	73,1
	400	85,3
	508	82,1
	512	88,9
	528	69,1
	720	71,9
	800	129,4
	804	85,8
	999	83,4
0808 20 50	052	128,8
	388	88,5
	512	81,5
	528	87,6
	800	148,4
	999	107,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	121,0
	999	121,0
0809 40 05	060	63,5
	064	54,7
	066	50,1
	068	50,0
	093	60,7
	094	56,7
	624	154,7
	999	70,1

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1486/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 agosto 2003**  
**che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

CAPO I

**OBIETTIVI E DEFINIZIONI**

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

*Articolo 1*

**Oggetto**

considerando quanto segue:

Il presente regolamento istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione ai fini di controllare l'applicazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 2320/2002 in ogni Stato membro e in ogni aeroporto.

(1) Per controllare l'applicazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione deve effettuare ispezioni sei mesi dopo l'entrata in vigore del suddetto regolamento. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile.

Tali ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

*Articolo 2*

**Definizioni**

(2) La Commissione deve coordinare con gli Stati membri il programma e la preparazione delle ispezioni della Commissione. I gruppi di ispezione della Commissione devono comprendere controllori nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(3) Le ispezioni della Commissione devono essere eseguite secondo una procedura predefinita e con una metodologia standardizzata.

1) «autorità competente»: l'autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002;

(4) Le informazioni sensibili relative alle ispezioni devono essere trattate come informazioni classificate.

2) «ispezione della Commissione»: esame effettuato dagli ispettori della Commissione sui controlli di qualità, sulle misure, procedure e installazioni di sicurezza dell'aviazione civile esistenti, per accertarne la conformità al regolamento (CE) n. 2320/2002;

(5) La Commissione deve tener conto dell'attività degli Stati membri e rivedere le attività, le procedure, i programmi di addestramento e gli impianti delle organizzazioni intergovernative per sfruttare nel modo più razionale le conoscenze e le risorse tecniche e conseguire un approccio armonizzato e collaborativo nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, ogniquale volta possibile.

3) «ispettore della Commissione»: dipendente della Commissione adeguatamente qualificato ovvero controllore nazionale cui la Commissione abbia conferito mandato di effettuare ispezioni per la sicurezza dell'aviazione civile;

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002,

4) «comitato»: comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002;

5) «carezza»: mancata conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione civile di cui al regolamento (CE) n. 2320/2002;

6) «controllore nazionale»: dipendente di uno Stato membro avente qualifica di controllore della sicurezza dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1217/2003<sup>(2)</sup>;

7) «test»: una prova delle misure di sicurezza dell'aviazione civile, con la quale è simulata l'intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l'efficienza di esecuzione delle misure di sicurezza esistenti.

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 44.

## CAPO II

**REQUISITI GENERALI***Articolo 3***Cooperazione degli Stati membri**

1. Fatte salve le responsabilità della Commissione, gli Stati membri collaborano con la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti ispettivi. Tale cooperazione riguarda le fasi di preparazione, controllo, relazione.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché sia garantita la riservatezza della notifica di un'ispezione per non compromettere la procedura ispettiva.

*Articolo 4***Esercizio dei poteri della Commissione**

1. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione siano posti in grado di esercitare le loro funzioni di ispezione delle attività relative alla sicurezza dell'aviazione civile, svolte dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e da qualunque altro soggetto tenuto ad osservare detto regolamento.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione, a richiesta, abbiano accesso alla seguente documentazione:
  - a) programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, incluso il programma nazionale di formazione alla sicurezza dell'aviazione civile;
  - b) programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile;
  - c) programmi specifici per la sicurezza degli aeroporti e dei vettori aerei; e
  - d) i risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002.
3. In caso di difficoltà riscontrate dagli ispettori della Commissione nell'espletamento dei loro compiti, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza, affinché essa possa eseguire pienamente il suo compito.

*Articolo 5***Partecipazione di controllori nazionali alle ispezioni della Commissione**

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione controllori nazionali per partecipare alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e di relazione connesse.
2. I controllori nazionali non possono partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro di cui sono dipendenti.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'elenco dei controllori nazionali ai quali la Commissione può richiedere di partecipare ad una ispezione.

Tale elenco è aggiornato, almeno con cadenza annuale, entro la fine di giugno e per la prima volta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La Commissione trasmette al comitato gli elenchi di cui al paragrafo 3.
5. Almeno due mesi prima della prevista data di inizio di un'ispezione la Commissione richiede alle autorità competenti informazioni circa la disponibilità di controllori nazionali per lo svolgimento dell'ispezione stessa.
6. Le spese relative alla partecipazione dei controllori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia.

*Articolo 6***Criteri di selezione degli ispettori della Commissione**

1. Per essere abilitati ad eseguire le ispezioni gli ispettori della Commissione devono aver completato con successo apposita formazione.

Detta formazione:

- a) è riconosciuta dalla Commissione;
  - b) è seguita all'inizio e in seguito periodicamente;
  - c) garantisce uno standard di prestazioni adeguate allo scopo di controllare che l'esecuzione delle misure di sicurezza sia conforme al regolamento (CE) n. 2320/2002.
2. La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 e abbiano sufficiente esperienza teorica e pratica.

## CAPO III

**PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE***Articolo 7***Notifica delle ispezioni**

1. La Commissione comunica la data dell'ispezione con un preavviso di almeno due mesi all'autorità competente per il territorio in cui l'ispezione avrà luogo.
2. Quando un aeroporto deve essere ispezionato la Commissione ne informa l'autorità competente.
3. Nell'informare dell'ispezione le autorità competenti, la Commissione trasmette un questionario preliminare all'ispezione stessa, da compilarsi a cura dell'autorità competente, nonché richiede la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Il questionario compilato e i documenti richiesti sono trasmessi alla Commissione entro sei settimane dal ricevimento della notifica di ispezione.

*Articolo 8***Preparazione delle ispezioni**

1. Gli ispettori della Commissione effettuano attività preparatorie per garantire l'efficienza, l'accuratezza e la coerenza delle ispezioni.
2. La Commissione fornisce all'autorità competente i nomi degli ispettori incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili.
3. Per ogni ispezione l'autorità competente nomina un coordinatore che provvede alle disposizioni pratiche connesse alle attività di ispezione da eseguire.

*Articolo 9***Svolgimento delle ispezioni**

1. Per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione civile di cui al regolamento (CE) n. 2320/2002 è impiegata una metodologia standard.
2. Gli Stati membri curano che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'intero svolgimento dell'ispezione.
3. Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che autorizza le ispezioni per conto della Commissione e di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che consente loro l'accesso a tutti i luoghi necessari all'ispezione.
4. Le prove sono effettuate soltanto previa notifica e dietro consenso dell'autorità competente ed in stretta cooperazione con la stessa, al fine di garantirne la sicurezza ed efficacia.
5. Fatto salvo l'articolo 10, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente un resoconto verbale informale, ogni qualvolta ciò risulti adeguato e praticabile, dei risultati delle loro verifiche. L'autorità competente è in ogni caso informata senza ritardo di qualunque carenza grave constatata a seguito dell'ispezione della Commissione.

*Articolo 10***Relazione di ispezione**

1. Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette all'autorità competente una relazione di ispezione.

L'autorità competente riferisce agli organismi sottoposti ad ispezione gli elementi che li riguardano.

2. La relazione indica gli elementi accertati durante l'ispezione e le carenze.

La relazione contiene eventuali raccomandazioni relative ad azioni correttive.

3. Nel valutare l'esecuzione del regolamento (CE) n. 2320/2002 si applica il seguente sistema di classificazione:

- a) pienamente conforme;
- b) conforme, ma si auspica un miglioramento;
- c) non conforme, sono presenti carenze minori;
- d) non conforme, sono presenti gravi carenze;
- e) non applicabile;
- f) non confermato.

*Articolo 11***Risposta dell'autorità competente**

Entro tre mesi dalla spedizione della relazione di ispezione, l'autorità competente trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che:

- a) tiene conto dei risultati e delle raccomandazioni; e
- b) fornisce un piano di azione, specificando le azioni e i termini per eliminare ogni carenza riscontrata.

Laddove la relazione d'ispezione non evidenzia carenze, non è richiesta alcuna risposta.

*Articolo 12***Azione della Commissione**

La Commissione adotta una delle seguenti misure nel caso di carenze e dopo aver ricevuto la risposta dallo Stato membro:

- a) trasmette osservazioni all'autorità competente o richiede ulteriori spiegazioni per chiarire tutta o parte della risposta;
- b) effettua un controllo per verificare l'attuazione delle azioni correttive, con termine di preavviso minimo di due settimane;
- c) avvia una procedura di infrazione contro lo Stato membro interessato.

## CAPO IV

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI***Articolo 13***Informazioni sensibili**

Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione tratta i dati sensibili relativi all'ispezione come informazioni classificate.

*Articolo 14***Programma di ispezione della Commissione**

1. La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità di attuazione del programma di ispezioni.
2. La Commissione informa regolarmente il comitato dell'attuazione del programma di ispezioni e dei risultati delle valutazioni.

*Articolo 15***Informazioni delle autorità competenti sulle carenze gravi**

Qualora durante un'ispezione si riscontri una grave carenza che si ritiene possa avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza dell'aviazione civile nella Comunità, la Commissione informa immediatamente le autorità competenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2003.

*Articolo 16***Coordinamento con organizzazioni intergovernative**

Nella pianificazione del programma ispettivo la Commissione tiene conto dei controlli di sicurezza programmati o effettuati recentemente da organizzazioni intergovernative per garantire la generale efficacia delle varie attività di ispezione e di controllo di sicurezza.

*Articolo 17***Riesame**

Entro il 31 luglio 2005 e in seguito con cadenza regolare la Commissione esamina l'efficacia del suo sistema ispettivo e in particolare la coerenza dello stesso con le attività svolte nel settore dalle organizzazioni intergovernative.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 agosto 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 <sup>(2)</sup> della Commissione, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2003 <sup>(4)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 <sup>(6)</sup>.

- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(7)</sup> concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2000, 2001 e 2002, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 133 del 29.5.2003, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	1° ottobre — 31 marzo 1° aprile — 30 settembre	190 815 17 676
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	1° maggio — 31 ottobre 1° novembre — 30 aprile	7 037 4 555
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	1° novembre — 30 giugno	1 109
78.0100	0709 90 70	Zucchine	1° gennaio — 31 dicembre	50 201
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	1° dicembre — 31 maggio	331 166
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	1° novembre — fine febbraio	81 509
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre — fine febbraio	85 422
78.0155 78.0160	ex 0805 50 10	Limoni	1° giugno — 31 dicembre 1° gennaio — 31 maggio	249 206 14 827
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio — 20 novembre	62 101
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	1° gennaio — 31 agosto 1° settembre — 31 dicembre	642 617 42 076
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	1° gennaio — 30 aprile 1° — 31 dicembre	239 999 25 357
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	1° — 31 luglio	4 156
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	21 maggio — 10 agosto	62 483
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno — 30 settembre	3 378
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	11 giugno — 30 settembre	81 605»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 agosto 2003**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,751 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2003

**che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dello sviluppo agricolo e rurale da attuare nella Repubblica di Bulgaria nel periodo precedente l'adesione**

(2003/614/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 luglio 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Bulgaria (di seguito denominato «Sapard») è stato approvato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2000<sup>(4)</sup>, modificata dalla decisione della Commissione del 21 maggio 2002, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.
- (2) Il 18 dicembre 2000 il governo della Repubblica di Bulgaria e la Commissione, a nome della Comunità, hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2001, firmata il 19 febbraio 2002 ed entrata in vigore il 29 luglio 2002.

(3) L'autorità competente della Repubblica di Bulgaria ha designato un'agenzia Sapard preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è competente a svolgere le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard.

(4) In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/380/CE, del 14 maggio 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Bulgaria nel periodo precedente l'adesione<sup>(5)</sup> relativamente ad alcune misure contemplate dal Sapard.

(5) Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alle seguenti misure contemplate dal Sapard: 1.2.1 «Mercati all'ingrosso», 1.4 «Silvicoltura e imboschimento di superfici agricole, investimenti nelle aziende agricole, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli», 1.5 «Avviamento di associazioni di produttori», 2.2 «Rinnovamento e miglioramento dei villaggi, protezione e tutela del patrimonio rurale e delle tradizioni culturali», 2.3 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali», 3.1 «Miglioramento della formazione professionale», 4.1 «Assistenza tecnica». Anche nel caso delle summenzionate misure, la Commissione ritiene che la Repubblica di Bulgaria ottemperi al disposto degli articoli 4 e 6 e

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

<sup>(3)</sup> GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24.

<sup>(4)</sup> C(2000) 3058 def.

<sup>(5)</sup> GU L 134 del 17.5.2001, pag. 65.

dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 <sup>(2)</sup>, nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

- (6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare, relativamente alle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 per la Repubblica di Bulgaria, la gestione decentrata degli aiuti al Fondo statale per l'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale.
- (7) Dato che le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 si basano su un sistema che non è ancora pienamente operativo in tutti i suoi elementi, è comunque opportuno conferire a titolo provvisorio la gestione del Sapard al Fondo statale per l'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.
- (8) Il 3 luglio 2003 le autorità bulgare hanno formulato una proposta in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione annuale di finanziamento. La Commissione è chiamata ad adottare una decisione in proposito.
- (9) Il pieno conferimento della gestione del Sapard è previsto solo dopo ulteriori modifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e previa attuazione di eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione in relazione al conferimento della gestione degli aiuti al Fondo statale per l'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999, per la selezione dei progetti e per la stipulazione dei contratti relativi alle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 da parte della Repubblica di Bulgaria, viene fatta deroga all'approvazione ex ante da parte della Commissione.

#### *Articolo 2*

La gestione del Sapard è affidata in via provvisoria:

- 1) al Fondo statale per l'Agricoltura (Agenzia Sapard), sito al 55 Hristo Botev Boulevard, 1040 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda l'attuazione delle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 del Sapard come definite dal programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2000; nonché
- 2) al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sito al 102 Radkovski Street, 1040 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard relative alle misure 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 e 4.1 per la Repubblica di Bulgaria.

#### *Articolo 3*

Fatte salve le eventuali decisioni di concessione di un aiuto a singoli beneficiari nel quadro del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Bulgaria con lettera del 3 luglio 2003.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2003

**che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione**

(2003/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nella Repubblica slovacca (in seguito «Sapard») è stato approvato con decisione della Commissione del 17 novembre 2000<sup>(2)</sup> e modificato dalle decisioni della Commissione del 5 marzo 2002, del 31 luglio 2002 e del 20 marzo 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003<sup>(4)</sup>.
- (2) Il governo della Repubblica slovacca e la Commissione, in nome della Comunità, hanno firmato il 26 marzo 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2001 firmata l'11 settembre 2002. Tale modifica è entrata in vigore dopo essere stata ratificata dalle due parti in data 4 novembre 2002.
- (3) Un'agenzia Sapard è stata designata dalla competente autorità della Repubblica slovacca per l'esecuzione di alcune delle misure definite nel Sapard. Al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sono state affidate le funzioni finanziarie da svolgere nel quadro dell'attuazione del Sapard.
- (4) Sulla base di un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999,

la Commissione ha adottato la decisione 2002/299/CE, del 15 aprile 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione<sup>(5)</sup>, relativamente ad alcune misure previste nel Sapard.

- (5) La Commissione ha quindi intrapreso un'ulteriore valutazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 delle misure 3 «Costituzione di un'associazione di agricoltori», 4b «Diversificazione delle attività nelle zone rurali», 6 «Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale», 8 «Sviluppo delle risorse umane» e 9 «Assistenza tecnica» previste dal Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tale misura, la Repubblica slovacca ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003<sup>(7)</sup>, nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.
- (6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare all'agenzia Sapard e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, della Repubblica slovacca la gestione degli aiuti in forma decentrata con riguardo alle misure 3, 4b, 6, 8 e 9.
- (7) Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione per le misure 3, 4b, 6, 8 e 9 si basano su un sistema che non è ancora completamente operativo per quanto concerne tutti gli elementi pertinenti, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard all'agenzia Sapard e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.<sup>(2)</sup> GU C (2000) 3327.<sup>(3)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.<sup>(4)</sup> GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU L 102 del 18.4.2002, pag. 34.<sup>(6)</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.<sup>(7)</sup> GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14.

- (8) Il conferimento della gestione del Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia Sapard e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale.
- (9) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2222/2000 sono eventualmente rimborsabili le spese relative a studi di fattibilità e correlati e all'assistenza tecnica sostenute dal beneficiario anteriormente alla data della decisione della Commissione che conferisce la gestione. Occorre pertanto stabilire la data a partire dalla quale tali spese possono essere rimborsate,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

L'approvazione ex ante da parte della Commissione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999, non è richiesta per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 3, 4b, 6, 8 e 9 da parte della Repubblica slovacca.

#### *Articolo 2*

La gestione del programma Sapard è affidata in via provvisoria:

- 1) all'Agenzia Sapard della Repubblica slovacca, con sede al 12 Dobrovičova, 81 266 Bratislava, per l'attuazione delle misure 3, 4b, 6, 8 e 9 quali definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione del 17 novembre 2000;
- 2) al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, con sede al 5 Štefanovičova, 81 782 Bratislava, per le funzioni finanziarie che è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione delle misure 3, 4b, 6, 8 e 9 del Sapard relativo alla Repubblica slovacca.

#### *Articolo 3*

Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità unicamente se sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data di adozione della presente decisione o, se più tardi, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari del progetto in causa, escluse le spese per studi di fattibilità e correlati nonché per l'assistenza tecnica, per cui tale data è il 15 aprile 2002, a condizione che in nessun caso siano state pagate dall'Agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**RETTIFICHE****Rettifica della decisione 2003/542/CE della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'operazione delle reti di sorveglianza dedicate**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185 del 24 luglio 2003)*

A pagina 57, punto 2.5.4:

*anziché:* «Febbri emorragiche virali (\*)»,

*leggi:* «Febbri emorragiche virali».

---